



ONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "ALESSANDRO MANZONI"
Via 5 Giornate - 21017 SAMARATE (VA)
Tel. 0331/72.01.18 - Fax. 0331/22.34.15
Cod. Mec. VAIC844003 C.F. 82007930124

Prot. n. 2511 A/23

Samarate, 03.11.2014

**ALBO SICUREZZA dell' ISTITUTO
ALBO SICUREZZA SCUOLA INFANZIA MUNARI
ALBO SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
ALBO SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA MANZONI
ALBO SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA PADRE DANIELE**

Ai Docenti e al Personale Ata dell'Istituto

**Agli Addetti Servizio Protezione Prevenzione:
dell'I.C. C. MANZONI di Samarate: prof.ssa FOSCHERI Maria
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI: docente CARRARO Paola
SCUOLA PRIMARIA STATALE DE AMICIS: docente RIGAMONTI Marilena
SCUOLA PRIMARIA STATALE MANZONI: docente BELOTTI Luca**

**Agli Incaricati Normativa Antifumo
SCUOLA SECONDARIA I grado P. DANIELE: FOSCHERI Maria e SERAO Raffaella
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI: RIZZI Maristella e FAVARIN Nadia
SCUOLA PRIMARIA STATALE DE AMICIS: STABILE Marcella e DAL CORTIVO Daniela
SCUOLA PRIMARIA STATALE MANZONI: BRAZZELLI Paola e MARCHI Lorena**

ATTI

OGGETTO: REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE del DIVIETO di FUMO nei LUOGHI di LAVORO.

Si dispone l'adozione del presente "Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo":

- nella Scuola dell'Infanzia "Bruno Munari",
- nella Scuola Primaria "Alessandro Manzoni",
- nella Scuola Primaria "Edmondo De Amicis",
- nella Scuola Secondaria di I Grado "Padre Daniele"

appartenenti tutte all'Istituto Comprensivo Completo "Alessandro Manzoni" di Samarate.

Art. 1) Ambito di applicazione e destinatari

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle aule e a tutti i locali dei seguenti edifici scolastici: Scuola dell'Infanzia "Bruno Munari", Scuola Primaria "Alessandro Manzoni", Scuola Primaria "Edmondo De Amicis", Scuola Secondaria di I Grado "Padre Daniele";
2. Destinatari del presente decreto sono tutto il personale scolastico operante nelle scuole, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

Art. 2) Divieto di fumo

1. Ai fini della tutela della salute, per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (così detto fumo passivo o di seconda mano) e ai fini della prevenzione incendi, la disposizione di divieto di fumo è estesa a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

2. E' vietato fumare nei sotto elencati locali:

- aule;
- atri dell'edificio;
- corridoi;
- scale;
- sale di riunione e locali annessi;
- uffici;
- locali con sportelli al pubblico;
- sale di attesa;
- servizi igienici;
- cabine ascensori;
- punti ristoro (aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
- spazi esterni di pertinenza della scuola.

2. Ai fini della tutela della salute, per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (così detto fumo passivo o di seconda mano) e ai fini della prevenzione incendi, la disposizione di divieto di fumo è estesa a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche:

e) depositi in genere.

Art. 3) Informazione divieto di fumo

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.

Art. 4) Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

1. Il dirigente e i responsabili di settore, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono comunque tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto.
2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati con atto formale, fra il personale, due incaricati con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.
3. L'incarico di cui al precedente comma è conferito con atto scritto.

Art. 5) Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

1. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'ufficio ed attuando le procedure impartite dalla medesima.
2. L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'alt. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (Legge Finanziaria 2005).
La misura della sanzione attualmente va da un minimo di € 27,50, fino a un massimo, in caso di recidive, di € 275,00 ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
3. Al personale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 6) Divieto di fumo delle sigarette elettriche.

1. Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettriche.

Si sottolinea che:

1. i liquidi di ricarica possono essere costituiti da un insieme di sostanze estremamente differenti e non esiste una normativa che obblighi i produttori a seguire determinate ricette;
2. è comunque dichiarata la presenza di nicotina in moltissimi di questi liquidi;
3. infine non costituiscono un buon esempio per gli alunni.

Considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

Il Dirigente scolastico
Dr. Anna Maria Testa